

Civile Sent. Sez. 6 Num. 7449 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 14/04/2016

## SENTENZA

sul ricorso 10120-2014 proposto da:

RECCHI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDENA' CLAUDIA giusta procura procura a margine del ricorso;

*- ricorrente -*

*contro*

AMMINISTRATORE FALLIMENTARE DELLA "NUOVA A.S. JESI CALCIO", e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, CASTELLUCCI GIUSEPPE, LUCERNONI GIORGIO, RECCHI ANTONIO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO TARDELLA giusta procura a margine del controricorso;

*- controricorrenti -*

*nonchè contro*

LEADER PUBBLICLITA' SOC. COOP. A. RL, EUROBUS DI PAGLIARINI ERNESTO, PULITA MARCO;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 19/07/2013, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in data 10.02.2010, dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta da Recchi Antonio con atto notificato in data 13 e 14.02.2006. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Nuova A.S. Jesi Calcio depositata in data 27.01.2005.

L'interesse ad opporsi alla predetta sentenza sarebbe conseguita alla dichiarazione di fallimento in estensione del Recchi intervenuta in data 26.01.2006 e notificatagli in data 01.02.2006.

Il giudice di prime cure motivava la propria decisione affermando che era decorso il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. e che l'opponente non poteva ritenersi parte contumace pretermessa ¶.

Il Recchi impugnava la predetta decisione e prospettava i motivi di doglianza di seguito riportati. Si costituiva la curatela del fallimento Nuova A.S. «lesi Calcio», in persona del curatore e la Leader Pubblicità Soc. Coop. (già Milly Pubblicità) in persona del legale rappresentante, nel mentre rimanevano contumaci gli altri creditori istanti Eurobus di Pagliarini Ernesto e Pulita Marco.

Gli appellati instavano per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 180/14 ha rigettato l'impugnazione.

Motivi della decisione



Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la stessa errato, a suo avviso, nel ritenere che il suo interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento della "Nuova A.S. Jesi Calcio" sarebbe sorto già al momento della pubblicazione di tale sentenza e non successivamente, una volta dichiarato in via di estensione il proprio fallimento, in quanto egli, all'interno della fallita "Nuova A.S. Jesi Calcio", avrebbe svolto solo le funzioni di Direttore Sportivo e non sarebbe pertanto mai stato abilitato a spendere il nome della medesima "Nuova A.S. Jesi Calcio", senza possibilità, quindi, di alcuna concreta prospettazione di una assunzione, da parte sua, di una qualsivoglia responsabilità per le obbligazioni contratte dalla fallita e tantomeno di una sua possibile dichiarazione di fallimento in via di estensione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la stessa errato, a suo avviso, nel ritenere applicabile, nella specie, il disposto di cui all'art. 327, comma 1, cpc., in quanto l'onere di diligenza della parte avente per oggetto l'informazione periodica circa lo stato del procedimento presupporrebbe necessariamente, a suo dire, la consapevolezza della pendenza di un giudizio, mentre egli, nel caso, non sarebbe mai stato consapevole della pendenza di un procedimento volto alla dichiarazione di fallimento della "Nuova A.S. Jesi Calcio".

Secondo il ricorrente inoltre i giudici di secondo grado *avrebbero* errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 327, comma 2, cod.proc.civ., in quanto,

da un lato, la non conoscenza della pendenza di un giudizio non consentirebbe la decorrenza del termine decadenziale di cui si discute e, dall'altro, l'asserita applicabilità del comma 1 dell'art. 327 cpc al giudizio in questione giustificerebbe l'applicabilità anche del comma 2 di detta norma.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la stessa omissa di esaminare gli altri motivi di opposizione da lui formulati (nullità del decreto <sup>di</sup> correzione di errore materiale ; conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento della "Nuova A.S. Jesi Calcio"; omissa o non adeguata motivazione circa la non assoggettabilità a fallimento delle associazioni sportive dilettantistiche).

La sentenza impugnata si basa su due distinte *rationes decidendi*.

La prima riguarda la mancanza di legittimazione del ricorrente ad impugnare la sentenza di fallimento della Iesi calcio e la seconda sulla decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine ex art 327 cpc., essendo stata l'opposizione alla sentenza di fallimento proposta oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa.

In relazione a suddetta *ratio* che è di per sé idonea a sostenere la decisione del ricorso risulta proposto, come detto, il secondo motivo di ricorso il cui esame appare rivestire carattere preliminare.

Il motivo è infondato anche se la decisione della Corte d'appello necessita di adeguata correzione.

In primo luogo, si osserva che il ricorrente non può considerarsi

4

contumace, così come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, poiché contumace è colui che, citato in giudizio e divenutone quindi parte, non si costituisce; circostanza che non ricorre nel caso di specie .

Il Recchi infatti non era ~~infatti~~ stato in alcun modo evocato nella fase prefallimentare, essendo pacifico che nessuna comunicazione gli era stata inviata né doveva esserlo poiché le istanze di fallimento sono proposte nei confronti del debitore insolvente, che nel caso di specie era la Nuova A.S Jesi Calcio, e non anche nei confronti di associati occulti, come definitivamente accertato essere stato il Recchi a seguito della sentenza di questa Corte del 25.5.12, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente avverso la sentenza del tribunale di Ancona che aveva disatteso l'opposizione alla dichiarazione di fallimento dello stesso in estensione ai sensi dell'art 147 l.f.

Da quanto fin qui detto discende anche che il Recchi non aveva neppure la veste di litisconsorte necessario nella procedura prefallimentare che potesse consentirgli di far valere una nullità della sentenza per mancanza di integrazione del contraddittorio; questione del resto che non è stata posta.

Da ciò deriva che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'articolo 372, comma secondo, cpc che esclude l'applicazione del termine lungo per la notifica dell'impugnazione riguardo al contumace che non ha avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notifica.

In ogni caso, tali aspetti non rivestono alcuna rilevanza ai fini della



decisione della presente controversia.

Occorre preliminarmente osservare che ad essa vanno applicate le disposizioni della legge fallimentare in vigore anteriormente alla riforma della predetta legge operata dal decreto legislativo n. 5 del 2006.

La sentenza di fallimento oggetto di opposizione è stata ,infatti, emessa il 27.1.05 mentre l'opposizione è stata proposta il 13 ed il 14.2.06.

Trova pertanto applicazione l'articolo 18 della legge fallimentare all'epoca vigente in base al quale avverso la sentenza di fallimento potevano fare opposizione il debitore e chiunque interessato, nel termine di quindici giorni dalla affissione della sentenza sul foglio annunci legali della provincia ai sensi dell'art 17 l.f..

Da ciò consegue che per gli altri interessati ( in cui deve necessariamente ricomprendersi l'odierno ricorrente ) il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dal giorno della affissione della sentenza di fallimento, e non da quelle della notifica della sentenza medesima, secondo il regime previsto per la proposizione del medesimo mezzo di impugnazione da parte del fallito. Infatti, per costoro non è prevista alcuna forma di notificazione o di comunicazione della sentenza di fallimento di modo che, per gli stessi, il dies a quo per la proposizione dell'opposizione non può che essere costituito dall'atto processuale che - secondo l'art. 17 c. 2 L. Fall. - vale a creare la presunzione legale di conoscenza della sentenza di fallimento, e che è, appunto, l'affissione della sentenza alla porta esterna del Tribunale ( Cass

9353/92 che ha equiparato una ipotesi di regolamento di competenza al caso di opposizione al fallimento ).

E' stato altresì osservato ulteriormente che , in relazione alla situazione creata dalla sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980, n. 151, si è consolidato l'orientamento secondo cui questo termine decorre per il debitore dalla data di comunicazione dell'estratto della dichiarazione di fallimento e per gli altri interessati dall'affissione (Cass. s.u. 3 giugno 1996, n. 5104; Cass. 5 luglio 1997, n. 6059). Infatti, l'affissione, come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza 16 luglio 1987, n. 273, corrisponde alla tecnica dei pubblici proclami, giustificata dalla indeterminatezza dei destinatari diversi dal debitore, come nel caso dei creditori che non hanno partecipato alla fase prefallimentare.(Cass 6166/02)

Da ciò discende che il ricorso del Recchi , notificato ben oltre i quindici giorni dall'affissione della sentenza di fallimento, è inammissibile per la violazione del termine breve di cui all'art 18 l.f. all'epoca vigente, prima ancora che del termine lungo annuale di cui all'art 327 comma 1 cpc ,essendo stato proposto oltre il quindicesimo giorno dall'affissione .

Si osserva, del resto, che la normativa introdotta dalla riforma del 2006 e del 2007 dà applicazione al medesimo principio.

Ai sensi dell'art. 18, quarto comma, legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169),infatti, il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre, per l'amministratore della società fallita, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese



(adempimento che ha sostituito l'affissione sul Foglio annunci legali), dovendosi dare prevalenza al dato formale piuttosto che all'effettiva conoscenza della sentenza stessa (oltretutto di difficile individuazione), atteso il suo interesse a rimuovere gli eventuali effetti riflessi, in termini di responsabilità civile e penale, che possono derivare a suo danno dal fallimento. (Cass 12654/14).

Anche nel vigore della nuova normativa fallimentare dunque il ricorrente sarebbe incorso nella violazione del termine previsto per la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Il rigetto del secondo motivo comporta l'assorbimento degli altri due. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 6000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono le condizioni per l'applicazione del doppio contributo ex art 13 ,comma 1 quater, del DPR 115/02

Roma 12.2.16

Il Cons.est.

Il Presidente